

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 22/07/2025 n. 933

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: TRASFERIMENTO MATERIALI ED ARREDI DALL'I.I.S. "GALILEI" DI JESI (PALAZZINA B E EX ASSISTEDIL) AL PLESSO DENOMINATO ISOLATO "CARDUCCI" DI JESI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALLA DITTA CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che i lavori di adeguamento statico e sismico che hanno interessato l'I.I.S. "Galilei" – Isolato Carducci di Via Leopardi a Jesi si sono conclusi in data 05/03/2025 e che pertanto i locali ristrutturati possono rientrare nella disponibilità dell'Istituto per fini didattici a partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026;

RILEVATO che occorre ora riallestire n. 10 aule dell'Isolato Carducci trasferendo i materiali ed arredi (cattedre, banchi, sedie, lavagne, digital board, etc.) che erano stati temporaneamente collocati in altre sedi al fine di consentire i lavori di ristrutturazione sismica, e precisamente:

- trasloco dalla sede centrale dell'I.I.S. "Galilei" - Palazzina B di Viale del Lavoro, Jesi;
- trasloco dalla sede dell'ex Assistedil di via Gobetti, Jesi;

VISTI i preventivi inviati dalle seguenti ditte di trasloco, contattate a tale scopo dal tecnico provinciale Geom. Paola Orciani, di comprovata esperienza e professionalità per aver già eseguito precedenti commesse per conto dell'ente provinciale, di natura simile a quella oggetto del presente atto:

- preventivo del 02/07/2025 della ditta CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE (C.F./P.I. 02431860424) con sede in Jesi (AN), Via Don Angelo Cappannini n. 3, per l'importo di € 2.150,00 oltre Iva 22%;
- preventivo del 15/07/2025 della ditta CSG FACILITY SOC. COOP. (C.F./P.I. 01491500425) con sede in Jesi (AN), Via Archimede Pasquinelli n. 7/a, per l'importo di € 4.808,00 oltre Iva 22%;

CONSIDERATO che, a parità di servizi offerti, il miglior preventivo risulta evidentemente quello formulato dalla ditta CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE;

VISTA la nota prot. 29084 del 17/07/2025 con la quale il tecnico provinciale propone l'affidamento del suddetto servizio di trasloco alla ditta CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE di Jesi (AN) per l'importo offerto di € 2.150,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 2.623,00;

CONSIDERATO che la spesa prevista per il suddetto servizio risulta nettamente inferiore alla soglia di € 140.000,00 stabilita dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante può procedere autonomamente e direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (€ 140.000,00) e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad € 500.000,00 senza la necessità della centrale di committenza e della qualificazione della stazione appaltante ex artt. 62 e 63, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stabilita all'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in considerazione del relativo importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, e della localizzazione del cantiere (non in prossimità dei confini nazionali);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 18/06/2025 che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che per gli interventi in parola è stato acquisito sulla piattaforma PCP di ANAC, così come consentito per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, il CIG B7AAB89601;

PRECISATO che trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per la ditta in questione:

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_49847213 del 04/07/2025 con scadenza validità 01/11/2025;
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- è stata acquisita visura camerale;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in quanto l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità ed esperienza e specializzato per la tipologia di servizio in oggetto;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.623,00, Iva 22% inclusa, risulta esigibile nell'esercizio 2025 e trova disponibilità al Capitolo 10304020003 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come

introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2025 e fino al 30/09/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio di trasloco di materiali ed arredi (cattedre, banchi, sedie, lavagne, digital board, etc.) dalle sedi dell'I.I.S. "Galilei" di Jesi (Palazzina B di Viale del Lavoro ed ex Assistedil di Via Gobetti) verso l'Isolato Carducci di Via Leopardi a Jesi, alla ditta **CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE** (C.F./P.I. 02431860424) con sede in Jesi (AN), Via Don Angelo Cappannini n. 3, per l'importo offerto di **€ 2.150,00**, oltre Iva 22%, come da preventivo del 02/07/2025 (CIG B7AAB89601);
3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per il servizio in oggetto, l'impegno di spesa di € 2.623,00 in favore della ditta CISA LAVORI SOC. COOP. SOCIALE al Capitolo 10304020003 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile (CIG B7AAB89601);
4. di dare atto che il presente provvedimento è efficace avendo l'affidatario attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

5. di stipulare il contratto con la ditta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione (art. 52 del D.Lgs. 36/2023) si dispone la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
6. di dare atto che tale contratto risulta esente bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e Allegato I.4;
7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
8. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 22/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 05.03.08
Fascicolo 2025/516